**NOTA PER CENTRI TECNICI CRONOTACHIGRAFI**

Si ricorda che in data 21 aprile 2023 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Decreto 23.02.2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy recante “modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31/10/2003, n. 361”.

Il suddetto provvedimento ha abrogato, tra gli altri, il decreto ministeriale del 10.08.2007 e ha introdotto una serie importante di novità in tema di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni nonchè dei requisiti per ottenerli. Di seguito alcune delle più importanti novità introdotte, per un quadro esaustivo si invita all’attenta lettura del decreto in parola:

* Decade la definizione di officina tachigrafi, si adegua ai requisiti per l’attività di Centro tecnico anche l’officina che si occupa solo di analogici
* Il rinnovo, l’attività ispettiva per la prima autorizzazione e la sorveglianza sono delegate alle CCIAA
* Si supera il concetto di incompatibilità connessa ad altre attività dell’impresa - I CT non possono operare su tachigrafi installati su mezzi di cui gli stessi o i soggetti del Centro siano titolari, ovvero appartenenti a persone giuridiche ad essi riconducibili
* Il requisito di buona reputazione è legato alla formazione e alla reputazione tecnica (non all’onorabilità)
* L’autorizzazione è unica per tachigrafi digitali di ogni generazione. Può essere autorizzata la calibrazione dei tachigrafi analogici solo se contestuale alla richiesta per tachigrafi digitali di ogni generazione
* L’autorizzata ha durata BIENNALE
* Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, le officine già autorizzate per il solo Tachigrafo analogico possono (se dispongono dei requisiti ed intendono intraprendere tale percorso) ottenere autorizzazione a Centro Tecnico, e viene loro attribuito il codice id.vo I3 000 0000; diversamente, decorso inutilmente il termine del periodo transitorio, le autorizzazioni per solo analogico decadono
* Entro il 2° rinnovo, tutte le autorizzazioni per operare sugli analogici rilasciate a chi è già Centro tecnico vengono accorpate ad un unico codice I3 000 0000 (è necessaria una istanza ad hoc).
* Dall’entrata in vigore, per chi è già CT autorizzato in forza del DM 10 ago 2007, il primo rinnovo si ottiene in deroga ai requisiti del DM 23.02.2023 che dovranno dimostrarsi al secondo rinnovo (quest’ultimo dopo due anni dal primo)
* Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni, estensioni e variazioni sono presentate avvalendosi della modulistica sul sito istituzionale del Ministero al seguente indirizzo di collegamento:

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/metrologia/tachigrafi>